

attribuzioni saranno determinate con apposito decreto Reale.

« Con tale decreto verranno anche emanate le norme necessarie al coordinamento di tali organi con quelli esistenti, compresa la trasformazione ed eventuale soppressione di questi ».

Onorevole Varzi, ella mantiene il suo emendamento ?

VARZI. Lo mantengo, e spero che sia accettato dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Ella intende svolgere il suo emendamento ?

VARZI. Non intendo svolgerlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale.

GIULIANO, *ministro dell'educazione nazionale*. Pregherei l'onorevole Varzi di volersi contentare dell'accettazione della prima parte del suo emendamento, fino alle parole: « con apposito decreto Reale ».

Per il resto vedremo, perchè si tratta di un organo da coordinarsi con gli organi affini.

PRESIDENTE. Onorevole Varzi, accetta la proposta dell'onorevole Ministro ?

VARZI. Accetto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, anch'ella accetta ?

PUPPINI, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Varzi nella parte accettata dal Governo, e cioè:

« Presso ogni Regio Provveditorato è istituita una Giunta regionale per l'istruzione media tecnica, la cui composizione e le cui attribuzioni saranno determinate con apposito decreto Reale ».

(È approvato).

L'articolo 3, con l'emendamento dell'onorevole Varzi testè approvato, risulta quindi così formulato:

ART. 3.

Le scuole ed istituti di cui ai numeri 2º, 3º, 4º e 5º dell'articolo 1º sono Regi, allorchè come tali vengono istituiti nelle forme stabilite dall'articolo 22.

Essi sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministro dell'educazione nazionale può, in qualsiasi tempo, disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle scuole e degli istituti pre-

detti. La stessa facoltà compete anche al Ministro delle finanze relativamente alla gestione amministrativa-contabile.

Ciascuna Regia scuola o Regio istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione.

Le attribuzioni che, a termini delle leggi vigenti, sono conferite ai Regi provveditori agli studi per gli istituti di istruzione media sono estese anche alle scuole ed istituti d'istruzione tecnica, salve sempre quelle spettanti, ai sensi di legge, ai Consigli di amministrazione.

Presso ogni Regio Provveditorato è istituita una Giunta regionale per l'istruzione media tecnica, la cui composizione e le cui attribuzioni saranno determinate con apposito decreto Reale.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

ART. 4.

Le Regie scuole ed i Regi istituti d'istruzione tecnica sono regolati dalle disposizioni della presente legge e da quelle del proprio statuto.

(È approvato).

ART. 5.

La durata dell'insegnamento nelle scuole tecniche è di due o tre anni, secondo le particolari esigenze dell'attività cui la scuola è indirizzata.

Nelle scuole professionali femminili è di tre anni.

Nelle scuole di magistero professionale per la donna è di due anni.

Negli istituti tecnici è di otto anni, suddivisi in due corsi quadriennali, uno inferiore e uno superiore.

I due corsi di istituto tecnico costituiscono un tutto unico ed inscindibile.

La durata dei corsi per maestranze è determinata, caso per caso, in rapporto alle esigenze delle attività cui il corso è indirizzato, col decreto che ne autorizza l'istituzione.

A quest'articolo l'onorevole camerata Angelini ha proposto il seguente emendamento:

« Al 1º comma sostituire il seguente:

« La durata dell'insegnamento nelle scuole tecniche è di due anni per i tipi agrario e commerciale, di due o di tre anni per il tipo industriale e artigiano ».